

**TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**  
Sede in Via Larga, n. 201 - 47522 Cesena (FC)  
Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers.  
Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena  
R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 201.271  
codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401  
Sito internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO  
«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019»  
CODICE ISIN IT0005038382**

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**23 aprile 2018 - Prima convocazione  
27 aprile 2018 - Seconda convocazione**

Cesena (FC), 16 marzo 2018

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (l’“Emittente” o la “Società”) sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea”) del prestito obbligazionario denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 (il “Prestito”) convocata in prima convocazione il 23 aprile 2018 e, qualora occorra, in seconda convocazione il 27 aprile 2018.**

\*\*\*\*\*

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Vi ha convocato in Assemblea presso la sede sociale in Cesena (FC), Via Larga 201, per il giorno **23 aprile 2018**, alle ore **11.00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **27 aprile 2018**, medesimo luogo e medesima ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Informativa agli obbligazionisti e proposta da parte della Società: (i) di concessione di un *waiver* alle previsioni di cui all’articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), romanini (vii) e (viii) del Regolamento; e (ii) di sospensione temporanea delle disposizioni di cui all’articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (v), lettera (f) e romanino (xii) del Regolamento, con riferimento alle negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di *standstill* e di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario nonché al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

La presente relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter, comma 1, del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (*Testo Unico dell’intermediazione finanziaria*) (la “**Relazione**”), ha lo scopo di informare l’Assemblea sulle materie poste all’ordine del giorno della stessa ed è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale della Società sia attraverso la pubblicazione nella sezione “*Investor Relations – Debito & Credit Rating*” del sito internet di quest’ultima ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), sia presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) almeno trenta giorni prima della predetta Assemblea.

Tutti i termini in maiuscolo non altrimenti definiti avranno il significato ad essi attribuito nel regolamento del Prestito (il “**Regolamento**”).

**1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Obbligazionisti, siete chiamati a deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, conformemente a quanto previsto dall’art. 21, lett. (a) del Regolamento e ai sensi di legge.

A questo proposito, giova ricordare che la nomina del rappresentante comune è disciplinata, oltre che dal Regolamento, dagli artt. 2415 e ss. del codice civile. Pertanto, riteniamo utile richiamare in questa sede il contenuto delle principali disposizioni normative che regolano la nomina, gli obblighi e i poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti.

A mente dall’art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti. Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2417, comma 2, del codice civile.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell’emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 2399 del codice civile (art. 2417, comma 1, del codice civile).

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, del codice civile).

Il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall’assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, comma 3, del codice civile).

Il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall’assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, del codice civile).

Il rappresentante comune tutela gli interessi degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 del codice civile) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere all’assemblea dei soci;
- d) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Il rappresentante comune ha, altresì, il diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, del codice civile).

Ciò premesso, siete invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica.

La presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, posto che la presentazione delle stesse spetta agli obbligazionisti. Sottolineiamo, pertanto, l'opportunità che i candidati alla carica di Rappresentate Comune producano, prima dell'inizio dei lavori assembleari, idonea documentazione attestante le proprie generalità, l'accettazione incondizionata dell'incarico e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dello stesso oltre ad una copia del proprio *curriculum vitae*.

La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea.

- 2) Informativa agli obbligazionisti e proposta da parte della Società: (i) di concessione di un *waiver* alle previsioni di cui all'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanini (vii) e (viii) del Regolamento; e (ii) di sospensione temporanea delle disposizioni di cui all'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (v), lettera (f) e romanino (xii) del Regolamento, con riferimento alle negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di *standstill* e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario nonché al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Come noto, è da tempo in corso con le principali banche finanziatrici del Gruppo Trevi (le "**Banche Finanziatrici**") una negoziazione relativa a un accordo "*standstill*" finalizzato, tra l'altro, a consentire di far fronte alle esigenze di liquidità e mantenere l'operatività ordinaria. Tale accordo è propedeutico a una più ampia manovra finanziaria da riflettere in un accordo per la ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, al fine di supportare il piano industriale 2018-2022, i cui contenuti esatti non sono ancora stati oggetto di discussione.

Inoltre, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui attualmente versa il Gruppo Trevi in conseguenza delle quali la Società ha presentato la richiesta di *standstill*, l'Emittente non ha adempiuto ad alcune delle obbligazioni nei confronti delle Banche Finanziatrici, per importi superiori ad Euro 10.000.000.

Infine, come noto, la Società ha presentato in data 13 novembre 2017 il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017, il quale non è stato però approvato dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle incertezze relative alle negoziazioni in corso con il ceto creditorio. Dalla lettura dei risultati di gestione alla predetta data (*i.e.*, la data di valutazione dei parametri finanziari ai fini del Prestito), pur se alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, risulta certa la violazione prospettica dei parametri finanziari previsti dal Regolamento. A tale

riguardo, ai sensi dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (vii), la Società si è impegnata a rispettare a livello di bilancio annuale consolidato in relazione alla data di valutazione del 31 dicembre 2017 i seguenti parametri finanziari: (a) *Interest Coverage Ratio* (i.e., EBITDA/Oneri Finanziari Netti) del Gruppo  $\geq 2,5$ ; (b) *Leverage Ratio* (i.e., Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto Totale) del Gruppo  $\leq 2,75$ ; e (c) Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA relativo al Gruppo  $\leq 5,5$ . Sulla base dei suddetti risultati gestionali, è possibile concludere che i parametri finanziari previsti dal Regolamento con riferimento alla data di valutazione del 31 dicembre 2017 non saranno rispettati, e che a tale situazione non sarà neppure posto rimedio alla data di valutazione successiva (i.e., il 31 marzo 2018).

In tale contesto, la Società intende richiedere la concessione dei seguenti specifici *waiver*:

- (i) la concessione di un *waiver* alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (vii) del Regolamento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 ed alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018; e
- (ii) la concessione di un *waiver* alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri (così come definita nel Regolamento) e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri (così come definita nel Regolamento) di cui all'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (viii) esclusivamente con riferimento alla Data di Valutazione che cadrà il 31 dicembre 2017 ed alla Data di Valutazione successiva che cadrà il 31 marzo 2018.

Inoltre, con riferimento a quanto precede, la Società ritiene necessario sottoporre all'Assemblea la proposta di concedere una sospensione temporanea sino alla prima tra la data del 31 dicembre 2018 e la cessazione di efficacia dell'accordo di *standstill* con le Banche Finanziatrici (il "**Periodo di Durata della Sospensione**") dell'applicazione di talune disposizioni del Regolamento, le quali potrebbero dare titolo agli obbligazionisti di esercitare i rimedi ivi disciplinati in conseguenza delle negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di *standstill* e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario nonché del mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento (i.e., Euro 10.000.000). Più in dettaglio, la Società intende richiedere la sospensione dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

- (i) l'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (v), lettera (f) del Regolamento, ai sensi del quale costituisce un "*Evento Rilevante*" "*l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori*"; e
- (ii) l'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (xii) del Regolamento, ai sensi del quale costituisce un "*Evento Rilevante*" "*il verificarsi di un*

*inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)".*

Qualora l'Assemblea approvi la sospensione dell'applicazione delle suddette clausole, il mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dal Regolamento, le negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di *standstill* e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario nonché il mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento (*i.e.*, Euro 10.000.000) non potranno determinare, per tutto il Periodo di Durata della Sospensione, l'eventuale accelerazione dell'obbligo di rimborso del Prestito ai sensi delle disposizioni del Regolamento richiamate.

Qualora alla scadenza del Periodo di Durata della Sospensione permanga ancora o si manifesti una o più delle circostanze di cui all'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (v), lettera (f) e romanino (xii) del Regolamento, gli obbligazionisti potranno richiedere all'Emittente, secondo quanto previsto dal Regolamento, il rimborso anticipato delle obbligazioni detenute.

La Società provvederà ad informare gli obbligazionisti in merito all'eventuale stipulazione di un accordo di *standstill* come pure in relazione alla definizione degli accordi connessi alla manovra finanziaria, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e del Regolamento.

### **3. Proposta di delibera**

Signori Obbligazionisti,

in considerazione di quanto precede, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno Vi invitiamo ad assumere la seguente:

#### **“Proposta di Delibera”**

L'assemblea degli obbligazionisti del Prestito denominato «*TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019*» CODICE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nonché la proposta di rilascio di *waiver* al Regolamento ivi contenuta e preso atto di quanto esposto dal Presidente

#### **DELIBERA**

- 1) di concedere alla Società: (i) un *waiver* alle previsioni di cui all'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanini (vii) e (viii) del Regolamento; e (ii) una sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*),

romanino (v), lettera (f) e romanino (xii), con riferimento alle negoziazioni in corso tra la Società e le Banche Finanziatrici per la definizione di accordi di *standstill* e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario nonché al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento; e

- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

\*\*\*\*\*

Cesena, 16 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente Ing. Davide Trevisani**